

COMUNE DI MONTORO INFERIORE

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26.11.98)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07.05.99)

(Ulteriormente modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 77 del 20.12.99)

SOMMARIO

- Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Oggetto del canone
- Articolo 3 – Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione
- Articolo 4 – Domanda di occupazione
- Articolo 5 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 6 – Obblighi del concessionario
- Articolo 7 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 8 – Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 9 – Rinnovo della concessione
- Articolo 10 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 11 – misura degli spazi occupati
- Articolo 12 – Classificazione delle strade
- Articolo 13 – Durata delle occupazioni
- Articolo 14 – Occupazione d'urgenza
- Articolo 15 – Occupazioni in occasione del mercato settimanale e giornaliero
- Articolo 16 – Gestione del canone
- Articolo 17 – Soggetti passivi
- Articolo 18 – Esenzioni
- Articolo 19 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 20 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee, mercato ed occasionali
- Articolo 21 – Sanzioni
- Articolo 22 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Articolo 23 – Disciplina transitoria
- Articolo 24 – Entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATI

- A) Determinazione della misura della tariffa base
- B) Suddivisione del territorio comunale
- C) Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

ART. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicato secondo le norme del presente regolamento e in base alle relative tariffe quali risultano dall'allegato "A".

3. Il Comune di Montoro Inferiore, che ha la popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è classificato di V classe.

ART. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che vengono sottratti all'uso generale della collettività.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette al canone, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, individuati dal comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazione di "spazi" e/o "Aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto del canone.

ART. 3

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, nonché il pagamento del relativo canone.

ATR. 4

Domanda di occupazione

6. Salvo i casi diversamente regolati dall'art. 3 del presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di domanda all'ufficio Tributi del Comune.

7. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 5

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il rilascio delle concessioni è subordinato ad un preventivo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e, se richiesto, dall'U.T.C..

3. L'Ufficio Tributi deve richiedere tempestivamente il relativo parere all'Ufficio di Polizia Municipale e, se necessario, all'U.T.C., da rilasciare nel termine perentorio di 48 ore.

4. Omissis.

5. Il termine per la conclusione del procedimento, per le occupazioni permanenti, è di sessanta giorni.

6. L'atto di concessione viene rilasciato dall'Ufficio Tributi, con provvedimento del relativo responsabile.

7. L'atto di concessione deve contenere:

- a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all' art. 4, comma 2;
- b) Le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) L'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

ART. 6

Obblighi del concessionario

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione o di autorizzazione ed in particolare:

- a) ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi;
- b) è vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) l'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;

- d) l'occupante ha l'obbligo di versare e il canone dovuto alle scadenze previste;
- e) l'occupante ha l'obbligo di affiggere l'atto di concessione per l'intera durata della concessione;
- f) l'atto di concessione, di autorizzazione e la ricevuta di pagamento del canone devono essere sempre esibiti ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica;
- g) l'occupante deve presentare domanda/denuncia di occupazione sia in sede di prima applicazione del canone, sia in caso di variazione almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'evento;
- h) l'occupante ha l'obbligo di divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- i) l'occupante deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- j) l'occupante di spazi per passi carrabili hanno l'obbligo di munirsi, a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo della concessione e la data di rilascio.

2. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabiliti; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 7

Decadenza ed estinzione della concessione

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) La morte o la sopravvenuta in capacità giuridica del concessionario;
- b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

3. Il provvedimento di decadenza o di estinzione della concessione è adottato dal responsabile dell'Ufficio Tributi e va notificato all'interessato.

ART. 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere e revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le concessioni di occupazione vengono modificate, sospese o revocate con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tributi, previa conferme deliberazione della Giunta Comunale in cui vengono adottati i motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune, da notificare all'interessato, dà diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto in proporzione al periodo di mancato utilizzo, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra indennità.

ART. 9

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è graduato a seconda delle categorie cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante dall'allegato B) del presente regolamento.

3. Il canone per le occupazioni temporanee è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, al coefficiente di valutazione economica per le specifiche attività (Allegato C), alla categoria delle strade o aree occupate e alla fascia oraria.

4. Il canone per le occupazioni permanenti è dato dal 20% (venti per cento) dell'importo risultante dal prodotto della tariffa base della categoria di importanza di cui al comma 1 lettera "A" dell'All. A) con il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella "Allegato C". L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadri o dai metri lineari e successivamente per 365 giorni.

5. L'importo dei canoni fino a L. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre L. 500 alle lire 1.000 superiori.

ART. 11

Misura degli spazi occupati.

1. Gli spazi occupati sono espressi in metri quadrati o in metri lineari; le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 30%.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4. L'estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche la effettiva frazione di metro lineare della larghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile.

5. L'estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L.1.000.000. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti ridotta del 50%.

7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

8. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadro o lineare.

9. Per le occupazioni del suolo e del soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi, il canone è applicabile così come segue:

- il canone annuo (vedi tabella "A") è applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone viene aumentato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la suindicata misura del canone viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- Il canone annuale è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti al suindicato canone ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie secondo l'elenco di cui all'allegato "B" del presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali.

2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classificazione da quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1^a.

ART. 13

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa di cui all'allegato "A".

ART. 14

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

ART. 15

Occupazioni in occasione del mercato settimanale e giornaliero

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione del canone curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione del mercato settimanale e giornaliero, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, di polizia municipale e di igiene.

ART. 16

Gestione del canone

1. Il responsabile del servizio, designato dall'Amministrazione, provvede all'organizzazione e gestione del canone e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali nonché delle attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale

2. In caso di inerzia, il responsabile ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

3. È facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della struttura organizzativa.

ART. 17

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. È occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

3. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 18

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni di durata non superiore a 12 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi, e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 72 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) le occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse, nonché le occupazioni con tende retraibili a fronte di esercizi pubblici e/o commerciali, nonché i passi carrabili;
- e) le occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- f) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;

- g) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, dagli Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, dagli Enti Pubblici di cui all' art. 87 comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- h) le tabelle indicative di stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- i) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi.

ART. 19

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale n. 13634837 del Comune intestato: "Comune di Montoro Inferiore – Canone occupazione spazi e aree pubbliche COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate con scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore a lire 2 milioni.
6. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

ART.20

Versamento del canone per le occupazioni temporanee, mercato ed occasionali

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono per più di 30 giorni nel corso di ciascun anno solare è concessa una riduzione del 50% della tariffa, mediante stipula di una convenzione. Inoltre, per il mercato giornaliero è concessa una ulteriore riduzione del 30%. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

3. Il canone, se di importo superiore a L. 500.000, può essere corrisposto in due rate di uguale importo, senza interessi, alle scadenze 31 gennaio, 31 luglio.

4. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, e successive al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo con scadenza rispettivamente all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione e nel 1° mese del bimestre successivo dello stesso anno ovvero almeno 10 giorni prima della cessazione della medesima.

5. Per gli occupanti il suolo dell'area del mercato settimanale l'importo del canone è dato dal prodotto della tariffa base della categoria di appartenenza (allegato "A", sub A) per il coefficiente economico relativo (allegato "C") e per il coefficiente moltiplicatore previsto per le fasce orarie (Allegato "A", sub B). Il pagamento del canone avviene settimanalmente con versamento effettuato direttamente nelle mani degli agenti riscuotitori che hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal ragioniere/economista comunale.

6. L'atto di concessione deve indicare, oltre agli elementi indicati all' art. 5 del presente regolamento, anche le modalità e i tempi di versamento del canone.

7. Per le occupazioni occasionali, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti riscuotitori i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

ART. 21

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta ad $\frac{1}{4}$ nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre le sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART. 22

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 23

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento dei canoni, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 24

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Determinazione della misura di tariffa base**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa base per metro quadro o metro lineare è di :

Occupazione del suolo

I Categoria	II Categoria
L. 500	L. 250

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I Categoria	II Categoria
L. 500	L. 250

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui ai coefficienti di valutazione economica dell'allegato C), è determinata a fasce orarie:

1^ fascia dalle ore 6,00 alle ore 13,00	-	coefficiente moltiplicatore	0,3
2^ fascia dalle ore 13,00 alle ore 18,00	-	coefficiente moltiplicatore	0,3
3^ fascia dalle ore 18,00 e per oltre 7 ore	-	coefficiente moltiplicatore	0,6

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 20% (venti per cento) della tariffa base stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

3. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Centro abitato	L. 100.000	annue
Zone limitrofe	L. 80.000	annue

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio è suddiviso in 2 categorie. Secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA

I CATEGORIA

Vie:

Rutoli, Capo, Cerrato Cappella, Contraone, Cretazza, Cupa Montone, Ferrovia, Fiore, F. Pironti, G. Marconi, Isca, Citro, Mercatello, Lungo Piazza M. Pironti, Molinello, Montagnella, Monte, Nazionale, Ospedale, Parrelle, Parrocchia, Federici, Pescarola, Ascolese, Prato, Turci, Provinciale S. Bartolomeo, Quercia Leone, Rio Secco, Risorgimento, Roma, Ruglio, S.S. 88, Valchiera, Variante-Preturo, Vetriera, Variante-Figlioli.

Piazze: M. Pironti.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA

II CATEGORIA

Vie:

Aia, Area Prefabbricati, a Valle, Arenara, Ariella, Boschi, Campo dei Greci, Campobarone, Carcara, del Pozzo, Ferriera, Fiume, Labso, Landi, Laura, Leone, Madonnella, Izzo, Pellecchia, Pepe, Pierro, Puzzone, S. Pantaleone, S. Vito, S. Bartolomeo, Sala, Santoro, Testa, Vigna Veterana, Valle, Vallone S. Cipriano, Volgari, Isca, Starza Grande, Fontanavetere.

Contrade:

Abate Domenico, Brecciaro, Casino, Corte, Costa Carora, Crocefisso, Nazaretto, Macchioni di Sopra, Macchioni di Sotto, Mancosa, Monaco, Pastena, Poliedro, Santa Margherita, Sala, S. Fortuna, S. Lorenzo, Starza, Vallana, Valle.

Vicoli:

Carbone, D'Agostino.

ALLEGATO “C”

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'allegato “A”. tale valore viene determinato analiticamente nella tabella appresso indicata per ogni singola fattispecie di occupazione.

Tabella dei coefficienti di valutazione **per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
1. Passi carrabili	1,2
2. Spazi soprastanti e sottostanti	0,6
3. Mercato settimanale e giornaliero	2,6
4. Impianti pubblicitari	0,6
5. Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1,0
6. Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	3,0
7. Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,3
8. Giostre e simili	1,2
9. Palchi per spettacoli musicali	3,0
10. Tavoli e sedie per pubblici esercizi	2,0
11. Bancarelle e stands	3,0
12. Chioschi e simili	2,0